



**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI**  
**PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA DI**  
**GIORNALI E RIVISTE**

*(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 19/11/09 n.164)*

## **INDICE**

**Articolo 1 – Oggetto, obiettivi ed ambito di applicazione**

**Articolo 2 – Definizioni**

**Articolo 3 – Autorizzazione a carattere stagionale**

**Articolo 4 - Suddivisione del territorio comunale in zone**

**Articolo 5: Limite massimo di autorizzazioni per punti vendita esclusivi**

**Articolo 6 - Autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di punti di vendita di quotidiani e periodici**

**Articolo 7 – Natura giuridica dell'attività di vendita dei giornali nei punti di vendita non esclusivi**

**Articolo 8 – Prodotti complementari**

**Articolo 9 - Rilascio di autorizzazione per il trasferimento di sede dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, e non esclusivi di quotidiani o periodici**

**Articolo 10 - Domanda di rilascio di autorizzazione**

**Articolo 11 - Revoca della autorizzazione**

**Articolo 12 – Attività soggette a denuncia inizio attività**

**Articolo 13 – Attività soggette a comunicazione**

**Articolo 14 - Cessazione della attività**

**Articolo 15 - Modalità di vendita**

**Articolo 16 – Orari di vendita**

**Articolo 17 – Sanzioni**

**Articolo 18 – Disposizioni finali**

## **Articolo 1 – Oggetto, obiettivi ed ambito di applicazione**

Il presente Regolamento, detta norme e direttive per la disciplina dell'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi, ai sensi e per gli effetti delle seguenti Leggi e Decreti:

- D.Lgs. 31.03.1998, n°114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n°59”;
- D.Lgs. 24.04.2001, n°170 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della Legge 13 aprile 1999, n°108”;
- Legge 07.08.1990, n°241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche;
- Legge Costituzionale n°3, del 18.10.2001 “Modifica al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione”;
- Circolare della Regione Veneto n°1744/49030203 del 01.03.2002 “D.Lgs. 24.04.2001 n°170 Comunicazioni”, e n°2633/49030204 del 29.03.2002 “D.Lgs. 24.04.2001, n°170 aspetti applicativi”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n°1409 del 16.05.2003 “Sistema di vendita dei quotidiani e periodici. Criteri per l'applicazione del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante norme in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica”.

Nell'adozione del presente regolamento si perseguono gli obiettivi di:

- a) favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa;
- b) permettere un razionale insediamento dei punti di vendita esclusivi su tutto il territorio comunale;
- c) assicurare il giusto temperamento tra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti vendita di quotidiani e periodici e il privato interesse delle rivendite già esistenti di evitare una eccessiva concorrenza nel settore con conseguente riduzione del singolo volume di vendita.

Ai sensi dell'art.3 del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle seguenti attività:

- a) vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisca un servizio ai clienti;
- g) vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

In particolare, nella fattispecie di cui alla lettera g), la vendita di quotidiani e periodici è consentita in tutte le strutture pubbliche o private nelle quali l'accesso non è possibile a chiunque indistintamente, ma è, con qualunque modalità, riservato, limitato o regolamentato, ossia consentito esclusivamente a cerchie determinate di soggetti. Non rientrano nel caso in parola i centri commerciali, mentre sono comprese tutte le strutture nelle quali l'accesso è soggetto a forme di controllo.

## **Articolo 2 – Definizioni**

La vendita della stampa quotidiana e periodica si articola su tutto il territorio comunale in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi.

In base al citato decreto legislativo s'intendono per:

a) punti vendita esclusivi: gli esercizi che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Rientrano nella definizione anche gli esercizi che nella precedente disciplina erano denominati *promiscui*, essendo caratterizzati dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci nonché gli esercizi che, attivati in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano esteso la loro attività al settore merceologico non alimentare grazie alla facoltà concessa dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

b) punti vendita non esclusivi: gli esercizi individuati dall'articolo 2, comma 3, lettere dalla a) alla f) del decreto legislativo che, in aggiunta ad altre merci, *sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, oppure dei soli periodici*. Sono considerati, altresì, punti vendita non esclusivi *gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 108/99, mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici* ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di diritto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo.

### **Articolo 3 – Autorizzazione a carattere stagionale**

Il territorio comunale è considerato località turistica e pertanto possono essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale, per periodo di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni nel corso dell'anno, nel rispetto dei criteri fissati dal presente piano.

Le domande dirette ad ottenere il rilascio di autorizzazioni stagionali, oltre a tutti gli elementi prescritti nel successivo art. 10, devono indicare con precisione il periodo per il quale viene chiesto il rilascio dell'autorizzazione.

### **Articolo 4 - Suddivisione del territorio comunale in zone**

Il territorio comunale viene suddiviso in cinque zone commerciali, a differenza delle otto previste dal precedente Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e riviste (Deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 29/03/96), che vengono di seguito riportate:

Zona 1: CHIOGGIA e BORGO S.GIOVANNI

Zona 2: SOTTOMARINA

Zona 3: BRONDOLO

Zona 4: CA' LINO - ISOLA VERDE - S.ANNA - CAVANELLA

Zona 5: VALLI-CA' BIANCA

La delimitazione di tali zone è evidenziata nella planimetria allegata che costituisce parte integrante del presente piano.

### **Articolo 5: Limite massimo di autorizzazioni per punti vendita esclusivi**

Al fine di consentire e promuovere un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive, in conformità alle esigenze dell'economia generale del consumo, tenuto conto della struttura distributiva esistente, dello sviluppo di essa ritenuto più opportuno e degli indirizzi programmatici, il Piano determina il numero massimo di autorizzazioni relativamente agli esercizi che trattano la vendita di giornali e riviste

in forma esclusiva, siano essi ubicati in sede fissa che su aree pubbliche, ad apertura stagionale e annuale.

Sul territorio comunale è previsto l'esercizio dei seguenti punti vendita esclusivi:

Zone di piano	Punti ottimali di vendita	
	annuali	stagionali
1-Chioggia e Borgo S. Giovanni	10	0
2-Sottomarina	10	7
3-Brondolo	1	1
4-Ca' Lino, Isola Verde, S. Anna e Cavanella	3	3
5- Valli – Cà Bianca	2	0
Totale	26	11

#### **Articolo 6 - Autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di punti di vendita di quotidiani e periodici**

L'apertura ed il trasferimento di sede dei punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, di quotidiani e periodici sono soggetti ad autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione relativa all'apertura ed al trasferimento di sede di punti di vendita di quotidiani e periodici è subordinato:

- a) all'accertamento delle condizioni di cui agli artt.4 e 5 delle Norme di Programmazione del Piano;
- b) al possesso dei requisiti morali di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98;
- c) al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

L'autorizzazione all'esercizio di un punto vendita non esclusivo abilita alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici, non di entrambe le tipologie di prodotto.

I punti vendita esclusivi possono ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare e/o alimentare, salva la presenza dei necessari requisiti commerciali, urbanistici ed igienico – sanitari previsti dalla normativa vigente in materia. La vendita di pastigliaggi è da considerarsi inclusa nel settore non alimentare.

#### **Articolo 7 – Natura giuridica dell'attività di vendita dei giornali nei punti di vendita non esclusivi**

Un punto vendita non esclusivo può essere attivato solo presso gli esercizi che svolgono le attività espressamente elencate all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n.170/01.

La vendita della stampa nei punti vendita non esclusivi è legata all'attività primaria di vendita esercitata e non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita principale. Non è pertanto consentito il trasferimento di sede, la cessione o l'affidamento in gestione della sola attività di vendita della stampa.

## **Articolo 8 – Prodotti complementari**

Secondo gli usi locali i punti di vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva hanno titolo a esercitare la vendita dei seguenti prodotti complementari:

1. articoli di cartoleria e cancelleria (compresi materiali di consumo per computer e fax);
2. moduli e stampati in genere per comunicazioni e richieste indirizzate a Enti pubblici; moduli per contratti;
3. tessere prepagate per servizi vari;
4. biglietti per il trasporto pubblico;
5. libri, articoli audio e video, cd musicali, giocattoli, articoli per l'igiene e la cura della persona;
6. pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili);
7. articoli ricordo della città (esclusi gli articoli di oreficeria);
8. carte geografiche, stradali e catastali, mappe e guide turistiche realizzate su qualsiasi supporto;
9. pellicole fotografiche e similari;
10. pile.

La vendita di prodotti complementari viene esercitata in deroga alle disposizioni previste dalla L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni.

La vendita di prodotti complementari non è incompatibile con l'attivazione della vendita dei settori merceologici ordinari, che può essere attivata purché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

## **Articolo 9 - Rilascio di autorizzazione per il trasferimento di sede dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, e non esclusivi di quotidiani o periodici**

Il trasferimento di sede dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, è soggetto ad autorizzazione (art. 3, comma 1). Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al trasferimento valgono le disposizioni contenute al successivo art.10.

Il trasferimento di sede dei punti di vendita non esclusivi di quotidiani e periodici è soggetto ad autorizzazione, fatto salvo quanto disposto dall'art.7.

La domanda di autorizzazione deve contenere le indicazioni e la documentazione prevista dall'art.10. In caso di indicazioni o documentazione incompleta, si applicano le disposizioni previste dall'art.10, comma 4 e segg.

## **Articolo 10 - Domanda di rilascio di autorizzazione**

Nella domanda di rilascio di autorizzazione, da presentarsi in bollo, deve essere indicato:

- a) per le imprese individuali: generalità complete del richiedente, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e cittadinanza;
- b) per le società, ente o associazione: generalità complete del legale rappresentante, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, qualifica che legittima alla presentazione della domanda, sede legale della società, codice fiscale - partita IVA, denominazione e ragione sociale, numero di iscrizione al Registro Imprese;

- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5, del D.Lgs.114/98, e analoghe dichiarazioni per le altre persone (amministratori, soci) in caso di società, enti o associazioni resa ai sensi dell'art.46 D.P.R. 445/2000;
- d) indicazione della zona in cui si intende aprire l'esercizio e l'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività;
- e) eventuale titolarità di altre autorizzazioni (comunicazione) di attività commerciale negli stessi locali;
- f) dichiarazione di ottemperanza, da parte di coloro che richiedono il rilascio di autorizzazione per un punto vendita non esclusivo di quotidiani o periodici e non hanno effettuato la sperimentazione, di quanto previsto all'art.1, comma 1, lettera d bis, numeri 4), 5), 6) e 7), ("sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali") della Legge 13.04.1999 n°108, che si riportano di seguito:
- numero 4) che nell'ambito della tipologia prescelta (quotidiani o periodici) si assicura la parità di trattamento alle testate;
  - numero 5) che il prezzo di vendita dei prodotti editoriali sarà esclusivamente quello stabilito dall'editore;
  - numero 6) che le testate poste in vendita saranno quelle offerte dall'editore;
  - numero 7) che sarà previsto apposito – adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita.
- g) dichiarazione di aver rispettato i regolamenti locali di Polizia Urbana, annonaria e igienico sanitaria, edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso, nonché l'esatta superficie di vendita.

La domanda deve essere sottoscritta secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, ovvero:

- la sottoscrizione può essere apposta in presenza di un pubblico ufficiale competente a ricevere la domanda e ad identificare il sottoscrittore annotando gli estremi del documento di identità in corso di validità;
- all'istanza, debitamente sottoscritta, può essere allegata fotocopia, ancorchè non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ai fini dell'esame della domanda, si applicano le disposizioni sul procedimento amministrativo stabilite dalla Legge 07/08/90 n.241 e successive modificazioni e del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche.

Qualora la domanda non sia regolare o completa, ai sensi della legge n.241/90, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 30 gg. dalla data di presentazione, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed assegnando un termine non superiore a 30 gg. per provvedere alla loro regolarizzazione.

La mancata regolarizzazione nel termine assegnato comporta l'archiviazione della domanda. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 gg. e decorre dalla data di ricevimento della domanda se completa o dalla data di integrazione della stessa. Detto termine può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti o elementi integrativi di giudizio. Il termine stesso rimane sospeso in questo caso sino al ricevimento della documentazione richiesta. Qualora l'interessato non provveda a presentare la documentazione richiesta entro il termine assegnatogli, non superiore a 30 gg., si procede d'ufficio all'archiviazione della domanda dandone comunicazione.

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall'apposizione su di essa del timbro con data e numero di protocollo. Nei casi controversi si segue la priorità secondo il numero di protocollo assegnato.

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono subordinate alla disponibilità da parte dell'interessato, già all'atto della domanda dei locali nei quali intende esercitare l'attività.

Entro il termine di 60 gg. dalla data di presentazione della domanda, l'Amministrazione comunale rilascia l'autorizzazione qualora sussistano le condizioni di cui agli artt.5 e 6, o si pronuncia sulla stessa con un provvedimento di diniego. Tali provvedimenti vengono comunicati all'interessato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Il termine di cui all'art.22, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 114/98 (12 mesi), per l'inizio attività, decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 20.04.1992, n.300.

In virtù dell'art.26, comma 6, del D.Lgs.114/98 il quale, fra l'altro, ha soppresso la voce n.50 della tabella c) allegata al D.P.R. n.300/92, come modificata ed integrata dal D.P.R. n.407/94, non è più applicabile al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici l'istituto del silenzio – assenso di cui all'art.20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Articolo 11 - Revoca della autorizzazione**

L'autorizzazione di cui all'art.3 è revocata:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data in cui l'interessato ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 2, D.Lgs. 114/98;
- c) quando chi ha ottenuto l'autorizzazione a seguito di subingresso per affitto d'azienda ne perda l'effettiva disponibilità: resta ferma la possibilità, per il proprietario dell'azienda, di chiedere la reintestazione con le modalità previste dal presente regolamento.

Per la procedura di revoca si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.241/1990 e successive modificazioni.

La revoca dell'autorizzazione determina corrispondente disponibilità nella zona di Piano ove era localizzata l'autorizzazione revocata.

### **Articolo 12 – Attività soggette a denuncia inizio attività**

Sono soggetti a preventiva denuncia di inizio attività, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni, i seguenti casi:



1. trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio per atto tra vivi; il trasferimento della proprietà o della gestione di un esercizio di vendita di giornali e riviste per atto tra vivi, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti;
2. reintestazione dell'autorizzazione a seguito di cessazione del rapporto d'affitto; la reintestazione alla fine della gestione di un esercizio di vendita di giornali e riviste, comporta il diritto al ritrasferimento dell'autorizzazione al proprietario, sempre che sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti;
3. trasferimento di titolarità dell'esercizio per causa di morte; il trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita di giornali e riviste per causa di morte, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti.

La Denuncia di inizio attività per subingresso o reintestazione, indirizzata al Sindaco, deve essere corredata delle indicazioni e della documentazione seguente:

- a) - in caso di impresa individuale: generalità completa del richiedente, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, nazionalità;  
- in caso di società, enti o associazioni generalità complete del richiedente, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, qualifica che legittima alla presentazione dell'istanza, sede legale della società, partita IVA, ragione sociale, numero di iscrizione al Registro Imprese;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5, D.Lgs. 114/98, e analoghe dichiarazioni per le altre persone (amministratori e soci) in caso di società, enti o associazioni;
- c) indicazione del soggetto a cui si subentra e degli estremi della relativa autorizzazione;
- d) ubicazione dell'esercizio e della superficie di vendita;
- e) copia dell'atto notarile di trasferimento della attività o gestione in caso di subentro tra vivi, copia della dichiarazione di successione o documentazione comprovante il diritto ad esercitare l'attività, in caso di subentro per causa di morte.

In caso di indicazioni o documentazione incompleta si applicano le disposizioni previste dall'art.6.

Qualora chi subentra non comunichi il subingresso e non inizi l'attività entro il termine di cui all'art.22, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 114/98, decade dal diritto di esercitare tale attività. In particolare, il trasferimento della gestione o della proprietà mortis causa deve essere comunicato al comune territorialmente competente entro i sei mesi successivi all'apertura della successione.

### **Articolo 13 – Attività soggette a comunicazione**

Sono soggetti a comunicazione i seguenti casi:

- a) sospensione dell'attività di vendita di giornali e riviste per un periodo superiore a 30 giorni e comunque fino ad un massimo di 12 mesi; la sospensione deve essere comunicata all'Amministrazione almeno 10 giorni prima della data di sospensione, salvo cause di forza maggiore. Nel caso di chiusura della rivendita per un periodo inferiore a 30 giorni le rivendite devono esporre apposito cartello indicante i punti vendita più vicini che svolgono analogo servizio;
- b) attivazione della vendita di prodotti complementari di cui all'art. 5, cui deve essere riservata un'apposita superficie di vendita;
- c) modifica della denominazione o della ragione sociale, del legale rappresentante e la cessione di quote sociali della ditta esercente l'attività commerciale.

## **Articolo 14 - Cessazione della attività**

I titolari di autorizzazione che cessano di esercitare l'attività, devono trasmettere al Comune, entro 30 gg. dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale dell'autorizzazione stessa o della eventuale dichiarazione inizio attività presentata per reintestazione a termine di un atto tra vivi.

La cessazione dell'autorizzazione determina corrispondente disponibilità nella zona di Piano ove era localizzata l'autorizzazione cessata.

## **Articolo 15 - Modalità di vendita**

Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 170/01, la vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
- b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
- c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico, indipendentemente dal contenuto, osceno o meno, della copertina.

Le condizioni e le modalità ora elencate si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

Ai sensi dell'art.4, D.Lgs. 170/01, nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi e non esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.

I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani o periodici, dagli stessi prescelta per la vendita.

## **Articolo 16 – Orari di vendita**

Ai punti vendita esclusivi che non hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche del settore non alimentare e/o alimentare e ai punti vendita non esclusivi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs.114/98.

Ai punti vendita esclusivi che hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche e ai punti vendita non esclusivi si applica il regime di orario previsto per l'attività connessa economicamente prevalente.

Per i punti vendita esclusivi e/o non esclusivi collocati all'interno dei centri commerciali si applica l'orario di apertura previsto per il centro commerciale nel suo complesso; così come disposto dall'art.9, comma 5, della Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 15.

Il Sindaco, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di orari dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, può, sentite le associazioni degli editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei rivenditori e dei

consumatori, determinare l'orario minimo di vendita dei punti vendita esclusivi e non esclusivi nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la finalità di garantire comunque un servizio ai consumatori.

### **Articolo 17 – Sanzioni**

Lo svolgimento dell'attività di vendita di quotidiani e periodici di cui all'art.2, senza l'autorizzazione prevista dal presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582 a Euro 15.493 prevista dall'art.22, comma 1, del D.Lgs. 114/98, nonché con l'immediata chiusura dell'esercizio disposta dal Dirigente incaricato.

Per le violazioni delle altre norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'art.16, comma 1, Legge n.3 del 16/01/03.

In caso di particolare gravità o di recidiva il Dirigente incaricato può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a 20 gg.. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione (art.22, comma 2, del D.Lgs. 114/98).

Per le violazioni di cui al presente piano l'autorità competente a ricevere scritti difensivi o a cui chiedere di essere sentiti è il Sindaco e le sanzioni sono applicate con la procedura stabilita dalla legge 24/11/81, n. 689.

### **Articolo 18 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni normative statali e regionali che regolano la materia, nonché alle altre disposizioni comunali contenute in altri regolamenti che non contrastino con le presenti norme e principi.

Le disposizioni di cui al presente Piano Comunale di Localizzazione degli esercizi di vendita di quotidiani e periodici, siano essi esclusivi che non esclusivi, hanno valore per la durata di quattro anni a far data dall'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale, rimanendo comunque applicabili sino all'approvazione di un nuovo piano.

E' tuttavia possibile procedere ad una revisione anticipata del piano a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale.

Le norme previste dal regolamento approvato secondo la previgente normativa si intendono abrogate.